

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

no 1605/2013 R.G.

SEZIONE FERIALE

Il Giudice, dr.ssa Anna Caputo,

letti gli atti di causa,

visto l'art 1, co. 48 L. 92/12, osserva quanto segue.

\*\*\*

Il ricorso non può essere accolto.

Quanto all'eccezione preliminare di mancato tentativo di conciliazione, vi è in atti circolare 3/13 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, richiamata nell'ordinanza del Tribunale di Milano che si condivide (Fascicolo del resistente) e che esclude la necessità del tentativo di conciliazione nel caso di superamento del periodo di comporto.

La ragione è evidente: in tal caso il licenziamento discende dal verificarsi di una condizione, ovvero il superamento del limite massimo di giorni di malattia.

Nel merito, il periodo di comporto risulta abbondantemente superato, pur detraendo i sette giorni di malattia che, secondo la tesi attorea, sarebbero stati erroneamente calcolati.

L'informativa, peraltro, stando al tenore letterale della norma (art 45, lett B CCNL) risulta dovuta solo nel caso in cui nell'arco di un anno si superi il limite di 250 giorni, che non sembra essere quello di specie.

In ordine alla incompatibilità delle mansioni svolte dal ricorrente con il suo stato di salute, si rileva che a fronte delle schede relative ai giudizi di idoneità allo svolgimento delle mansioni espressi dai medici competenti nell'arco degli anni (fascicolo Ecoross), non vi è alcuna prova che il ricorrente abbia tempestivamente impugnato nei termini di legge tali valutazioni o che abbia comunicato la condizione lamentata in ricorso di "grave lombosciatalgia" chiedendo la re4visione del giudizio di idoneità.

Per tutti tali motivi il ricorso non può essere accolto.

La delicatezza della materia trattata suggerisce la compensazione delle spese.

PQM


Il Giudice, dr.ssa Anna Caputo, così decide:

- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese tra le parti.
- Si comunichi.

Castrovillari, 11.8.2014

Il Giudice

Dr.ssa Anna Caputo



Deposito in Cancelleria 13 AGO. 2014

